



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 04.05.2000  
COM(2000) 198 definitivo

2000/0103 (ACC)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alle procedure concernenti le deroghe alle norme in materia di origine di cui al  
protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE**

(presentata dalla Commissione)

## **RELAZIONE**

La Quarta Convenzione di Lomé è scaduta il 29 febbraio 2000. I negoziati per un nuovo accordo si sono conclusi a livello politico il 3 febbraio 2000. Dato che il nuovo accordo di partenariato ACP-CE non è potuto entrare in vigore alla data di scadenza della precedente convenzione, il 28 febbraio 2000 il comitato degli ambasciatori ACP-CE ha adottato misure transitorie. Tali misure permetteranno di anticipare l'applicazione delle misure commerciali previste dal nuovo accordo di partenariato.

La decisione conferirà alla Commissione le competenze di esecuzione per le decisioni adottate dalla Comunità in merito alle richieste di deroga alle norme in materia di origine di cui al protocollo n. 1 del nuovo accordo di partenariato. Essa sostituirà la delega dei poteri attualmente prevista dalla decisione 90/523/CEE<sup>1</sup>.

Conformemente all'articolo 38, paragrafo 9 del protocollo n. 1 del nuovo accordo di partenariato, le richieste di deroga alle norme in materia di origine presentate dagli Stati ACP si considerano accettate se la Comunità non trasmette il suo parere agli Stati ACP entro 75 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento delle domande. Al fine di decidere in maniera tempestiva su tali richieste, è essenziale che il Consiglio adotti senza indugio la proposta di decisione. Si chiede pertanto alla Commissione di adottare la presente proposta e di trasmetterla al Consiglio.

---

<sup>1</sup> GUL 290 del 23.10.1990, pag. 33.

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alle procedure concernenti le deroghe alle norme in materia di origine di cui al protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Quarta convenzione ACP-CE ha preso termine il 29 febbraio 2000.
- (2) Il nuovo accordo di partenariato ACP-CE non è potuto entrare in vigore alla stessa data.
- (3) L'articolo 3 della decisione n. 1/2000 del comitato degli ambasciatori ACP-CE del 28 febbraio 2000 concernente le misure transitorie applicabili a decorrere dal 1° marzo 2000<sup>1</sup> stabilisce che le disposizioni commerciali dell'accordo di partenariato ACP-CE, incluso il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa della Convenzione, si applicano a decorrere dal 1° marzo 2000.
- (4) L'articolo 38, paragrafo 9 di detto protocollo stabilisce che le richieste di deroga alle norme in materia di origine previste dallo stesso protocollo presentate dagli Stati ACP si considerano accettate se la Comunità non trasmette agli Stati ACP il proprio parere sulle richieste entro 75 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione delle stesse da parte del co-presidente CE del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, istituito dall'articolo 37 del protocollo n. 1.
- (5) È pertanto necessario adottare una procedura che consenta l'adozione e la comunicazione della posizione comunitaria agli Stati ACP entro 75 giorni lavorativi.
- (6) Le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione costituiscono delle misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>2</sup>. Pertanto esse devono essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della stessa.

---

<sup>1</sup> GUL 56 dell'1.3.2000, pag. 47.

<sup>2</sup> GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (7) La decisione (CEE) n. 523/90 del Consiglio<sup>3</sup> prevede il conferimento alla Commissione di competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di una posizione comune della Comunità nel caso in cui gli Stati ACP richiedano deroghe alle disposizioni in materia di origine di cui al protocollo n. 1 dell'accordo ACP-CE. Analoghe competenze di esecuzione devono essere conferite alla Commissione per quanto riguarda le richieste di deroga alle disposizioni in materia di origine di cui al Protocollo n. 1 dell'accordo di cooperazione ACP-CEE.
- (8) Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio<sup>4</sup> stabilisce le norme applicabili in materia di periodi, date e termini,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

La posizione comune della Comunità in merito ad una domanda di deroga alle norme in materia di origine di cui al protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE presentata dagli Stati ACP-CE è adottata dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 2.

#### *Articolo 2*

La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dal regolamento (CEE) n. 2913 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>5</sup>, in prosieguo "il comitato".

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di posizione comune entro 25 giorni lavorativi dalla data in cui il co-presidente CE del comitato di cooperazione doganale ACP-CE ha ricevuto una domanda di deroga. Il comitato emette un parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza. Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri sono ponderati ai sensi di detto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta la posizione comune e la trasmette immediatamente agli Stati ACP. Qualora la posizione comune non sia conforme al parere del comitato, la Commissione la sottopone senza indugio al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce la trasmissione agli Stati ACP di 25 giorni lavorativi a decorrere dalla data del voto del comitato.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una posizione comune diversa entro il termine di cui al terzo comma.

---

<sup>3</sup> GUL 290 del 23.10.1990, pag. 33.

<sup>4</sup> GUL 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

<sup>5</sup> GUL 119 del 7.5.1999, pag. 1.

### *Articolo 3*

Ai fini della presente decisione, si applica la definizione di giorni lavorativi di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.

### *Articolo 4*

La presente decisione prende effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica per tutto il periodo preparatorio fissato dall'accordo di partenariato ACP-CE.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## **SCHEDA FINANZIARIA**

### **1. TITOLO DELL'AZIONE**

Proposta di decisione del Consiglio relativa alle procedure concernenti le deroghe alle norme in materia di origine di cui al protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE.

### **2. LINEA DI BILANCIO**

Capitolo 12, articolo 120 (dazio a tasso zero)

### **3. BASE GIURIDICA**

Articolo 133 del trattato

### **4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE**

#### **4.1 Obiettivo generale**

Delegare le competenze di esecuzione alla Commissione per le decisioni della Comunità in merito alle domande di deroga alle norme in materia di origine di cui al protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato ACP-CEE presentate dagli Stati ACP.

Rinnovare la decisione 90/523 del Consiglio dell'8 ottobre 1990.

### **5. INCIDENZA FINANZIARIA**

Il presente decisione non comporta né perdite finanziarie né entrate per il bilancio della Comunità.

### **6. DISPOSIZIONI ANTIFRODE**

Non applicabile

## **SCHEDA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO**

### **L'IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)**

#### **TITOLO DELLA PROPOSTA**

Proposta di decisione del Consiglio relativa alle procedure concernenti le deroghe alle norme in materia di origine di cui al protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE.

#### **NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO**

TAXUD/1014/2000

#### **L'IMPATTO SULLE IMPRESE**

La proposta non comporterà alcun impatto sulla competitività e l'occupazione nella Comunità.